

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4399**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice FUMAGALLI CARULLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1999**

—————

Istituzione dell’imposta comunale per la qualità urbana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I sindaci di Venezia e di Firenze stanno decidendo l'introduzione di un *ticket* d'ingresso in città per i turisti. Il problema nasce dall'esigenza di ovviare allo squilibrio esistente tra i consumatori dei servizi comunali e coloro che sono chiamati a finanziare il bilancio del comune. Squilibrio che causa una chiara distorsione nell'attuale sistema di finanziamento dei servizi in molte città, dovuto non soltanto all'afflusso di numerosi turisti, ma anche agli spostamenti dall'area metropolitana a quella del comune capoluogo, che caratterizza quasi tutte le più grandi città italiane. A Milano, ad esempio, a fronte di un milione e trecentocinquantamila abitanti che pagano le imposte comunali, giornalmente gravitano oltre due milioni di utilizzatori stabili dei servizi pubblici.

Si presenta un'alternativa radicale: o due milioni di persone devono arrangiarsi a vivere e lavorare in una città strutturata per un milione e trecentocinquantamila abitanti, o questi ultimi devono sobbarcarsi il costo di finanziare la creazione di una città a misura di due milioni di utenti. Oppure, ancor peggio (ed è quello che succede oggi): oneri altissimi per chi paga le tasse e servizi comunque rapportati a un bilancio comunale inadeguato alle esigenze. Né si può pensare che, per affrontare i costi di una programmazione «lungimirante» dei servizi, il comune debba ricorrere solo alla «vendita dell'argenteria» (municipalizzate, farmacie comunali, beni del demanio comunale). Infatti il prelievo comunale ordinario si basa quasi esclusivamente sul possesso, da parte del contribuente, della casa (ICI e TARSU) o di uno spazio fisico per l'esercizio dell'attività (ex ICIAP oggi IRAP). Tale prelievo non è legato alla persona, che è il vero utente della città e dei suoi servizi indivisibili: manutenzione strade, verde, arredo ur-

bano, illuminazione, pulizia, trasporti, polizia urbana, disinquinamento, fognature, smaltimento rifiuti, acqua.

L'effetto distorsivo denunciato si verifica da quando, con la riforma della fiscalità degli enti locali, si è progressivamente proceduto, da parte dello Stato, ai tagli dei «trasferimenti» ai comuni, compensati dall'attribuzione a questi ultimi di una capacità impositiva limitata al comparto immobiliare. Per il finanziamento del bilancio comunale occorre riferirsi anche alle persone, che costituiscono un parametro reale in quanto produttrici di ricchezza e consumatrici di servizi urbani.

Quindi, per finanziare adeguatamente i settori di prioritario intervento e far pagare anche coloro che oggi nulla pagano, occorre un'imposta per la qualità urbana (IQU) che si riconduca alle persone attraverso l'attività lavorativa svolta nel comune: imposta per ciò da pagarsi da parte di chi produce reddito «utilizzando la città», cioè dei lavoratori pendolari e di chiunque svolga stabilmente un lavoro in città. È questo l'obiettivo del presente disegno di legge, predisposto dalla Associazione milanese della proprietà edilizia (Assoedilizia). Poiché appare equo non gravare di un ulteriore carico fiscale i contribuenti, è necessario prevederne la detraibilità dalle imposte dirette erariali. Comunque non si tratta di un *ticket*, misura molto discutibile, ma di un vero tributo di spettanza comunale, percepibile anche attraverso il meccanismo dell'autodenuncia e il versamento diretto o mediante ritenute da parte del datore di lavoro. Si realizzerà in tal modo, modificando lo stesso sistema di prelievo fiscale, una forma di autentico federalismo, rispettosa del principio di sussidiarietà, che avvicinerà il centro di prelievo al centro di spesa ed eviterà inutili sovrapposizioni tra Stato ed enti locali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita l'imposta comunale per la qualità urbana (IQU), il cui gettito è destinato a contribuire al finanziamento delle spese per i servizi erogati dal comune e per le opere infrastrutturali da questo realizzate nei settori di competenza.

### Art. 2.

1. Soggetto passivo dell'IQU è la persona fisica che, lavorando stabilmente nel territorio comunale, produce redditi di impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, sui quali corrisponde imposte erariali.

### Art. 3.

1. Ciascun comune liquida, accerta e riscuote l'IQU nei confronti dei contribuenti che esercitano attività di impresa o lavorativa nell'ambito del territorio comunale.

### Art. 4.

1. L'IQU è dovuta dal contribuente in misura percentuale del reddito imponibile dichiarato per l'anno di riferimento, salvo conguaglio in caso di maggiore reddito accertato.

2. La percentuale di cui al comma 1 è fissata annualmente dal comune.

### Art. 5.

1. L'imprenditore individuale, il prestatore di lavoro autonomo ed il lavoratore dipendente non soggetto al regime della ritenuta corrispondono l'IQU mediante autoliquidazione e versamento diretto nelle casse comunali, contestualmente alla presentazione della

dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

2. Nel caso di lavoratore soggetto al regime della ritenuta per le imposte erariali, il versamento dell'IQU al comune è a carico del sostituto d'imposta con diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore.

Art. 6.

1. L'IQU è detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta allo Stato per l'anno di riferimento.